Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Marida Corso	Presidente
dott. ssa Grazia Bisogni	Giudice
dott. ssa Cristina Correale	Giudice designato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28179/2018 promossa da:

TRA

[redacted] nato in Gambia, il [redacted] (Id Vestanet [redacted], CUI [redacted], elettivamente domiciliato a Napoli (NA), in piazza Principe Umberto 35, presso lo studio dell'avvocata Amarilda Lici, dalla quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, proposto in data 17.10.2018 da [redacted] avverso il provvedimento della COMMISSIONE TERRITORIALE DI CASERTA, notificato in data

17.09.2018, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il ricorrente lamenta che la Commissione territoriale di Caserta non avrebbe adeguatamente valutato la situazione di sicurezza del Gambia e non avrebbe considerato il pericolo concreto di danno grave che correrebbe in caso di rimpatrio, omettendo di tenere in conto che è stato già vittima di tortura durante il periodo di detenzione nel Paese di origine. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

La controversia ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello. Esse sono decise dal tribunale in composizione collegiale, con il rito camerale di cui all'art. 737 cpc, con la precisazione – di cui all'art. 3, comma 4 bis, DL 13/17- che per la trattazione della controversia è designato dal Presidente della sezione specializzata un componente del collegio e che il collegio decide in camera di consiglio quando non ritiene necessario l'espletamento di ulteriore istruttoria.

Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza per il 25.09.2019, rinviata al 05.02.20 per la comparizione delle parti ex art. 35 bis d.lvo 25/08, come interpretato di recente dalla S.C. nell'ordinanza n. 17717/18.

Il P.M. nelle conclusioni rese ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Commissione territoriale di CASERTA si è costituita, depositando copia degli atti del procedimento il 11.11.20 e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza per il 18.11.2020, per la comparizione delle parti ex art. 35 bis comma 11 lett. a) d.lvo 25/2008, come interpretato di recente dalla S.C. nell'ordinanza n. 17717/18, non essendo disponibile la videoregistrazione.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 221 co. 4 L.77/20, del 30.11.2020, dato atto del

deposito di note da parte del solo difensore del ricorrente, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento, in particolare insistendo per il riconoscimento della protezione sussidiaria a causa del rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in carcere, ed umanitaria, anche alla luce della sopravvenuta epidemia di Covid 19 e dell'integrazione lavorativa, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

Preliminarmente rileva il collegio che la richiesta di audizione del ricorrente formulata in ricorso non può essere accolta non sussistendo per il collegio la necessità di chiedere chiarimenti al ricorrente, vista la completezza dell'audizione effettuata dalla CT, e non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui il giudice è tenuto a rinnovare l'audizione in giudizio.

Il ricorso proposto ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 è fondato.

Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito "rifugiato" il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno.

Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori

per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro n genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art.8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante; e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purchè siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della "protezione sussidiaria" a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di

un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Gli artt. 5 e 6, inoltre, precisano, che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave siano: lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Tanto premesso in ordine al quadro normativo sostanziale, si può passare all'esame nel merito della domanda.

Dinanzi alla Commissione territoriale, nell'audizione tenutasi il 10.08.2018, il ricorrente dichiara di essere cittadino gambiano, di etnia djola, di professare la religione musulmana, di aver studiato sino alle elementari, di aver lavorato come carpentiere, muratore, e, successivamente, addetto alla sicurezza.

Riferisce di essere nato a Foni, nella citta' di Bulok (situata nella divisione di Brikama), di avere una famiglia di origine composta da tre sorelle e un fratello, essendo i genitori entrambi deceduti: il padre quando era piccolo e la madre quando era già in Italia. Afferma di avere una figlia di sette anni, nata mentre si trovava in prigione. Sostiene di essere in contatto con i familiari, tutti attualmente residenti in Gambia, seppur in posti diversi. Narra di essersi trasferito a Serecunda unitamente alla madre nel 2003. Racconta di aver iniziato a lavorare come carpentiere in un cantiere e di aver successivamente assunto prima il ruolo di addetto alla sicurezza e poi di guardiano notturno con la mansione di controllare il cantiere e i materiali. Sostiene che una notte dei ladri facevano irruzione nel cantiere, e dopo averlo legato e picchiato, rubavano i macchinari e i materiali del cantieri. Il mattino successivo il datore di lavoro giungeva sul cantiere e, dopo averlo accusato di essere complice dei ladri e che la sua fosse una messa in scena, chiamava la polizia che lo conduceva presso la prigione Mile 2 di Banjul. Afferma di essere rimasto in prigione per circa un anno, di non essere mai sottoposto a processo, di non sapere se e' stato condannato e a che pena, e di non aver avuto l'assistenza di un legale perchè la sua famiglia non poteva sostenere tale spesa. Specifica che la polizia lo ha torturato in prigione al fine di estorcergli una confessione senza successo, forse perchè il datore di lavoro aveva corrotto le autorità. Dichiara che dal 2012 al 2014 veniva sottoposto al regime di libertà vigilata, e che di giorno usciva dal carcere per recarsi al lavoro accompagnato da una guardia carceraria che, a fine lavoro, lo ammanettava e riconduceva in carcere. Sostiene che durante la sua detenzione nasceva la figlia, ma di non ricordare con precisione la data di nascita. Riferisce che nel 2014 si ammalava e

veniva trasferito all'ospedale RVH a Banjul, dove rimaneva per circa due mesi. Afferma di aver conosciuto un'infermiera in ospedale, cui raccontava quanto gli era accaduto. Sostiene che la donna decideva di aiutarlo e, approfittando di un momento di distrazione delle guardie che presidiavano la stanza, gli consegnava dei soldi e gli indicava un'uscita secondaria da cui scappare. Specifica di essere partito di notte verso le 22, di aver preso un gommone da Banjul a Barra, e di aver successivamente preso un taxi sino alla frontiera con il Senegal. Narra di essere entrato a piedi nella foresta e di aver fatto così ingresso in tale paese. Dichiara di aver attraversato il Senegal e di essere arrivato in Mali, dove rimaneva un anno svolgendo diversi lavori. Riferisce che nel 2015 lasciava il Mali, attraversava il Burkina Faso e il Niger, e giungeva in Libia da cui si imbarcava per l'Italia. Specifica che i familiari e alcuni ex colleghi con cui è in contatto gli riferiscono che la polizia lo cerca ancora. Afferma di temere, in caso di rimpatrio, di essere arrestato per il reato di furto e per quello di evasione e di passare tutta la vita in prigione senza subire un processo. Dichiara di vivere attualmente in un centro di accoglienza e di lavorare come addetto alle pulizie e mediatore presso la medesima struttura in cui è ospitato. In sede di audizione con l'autorità amministrativa produce documentazione lavorativa (contratto Unilav e attestato di partecipazione al corso di italiano). Anche in allegato alle note di trattazione scritta produce documentazione di lavoro.

Nel ricorso viene specificato che il ricorrente veniva sottoposto a lavori forzati tra il 2012 e il 2014, non ad un regime di arresti domiciliari, come tradotto nel verbale di dichiarazioni innanzi alla CT, e che in carcere era stato sottoposto ad elettroshock nel tentativo di estorcergli una confessione.

Il Collegio ritiene che nel merito gli elementi materiali relativi alla cittadinanza gambiana, la fede religiosa, l'etnia, il livello di istruzione e la zona di provenienza risultano credibili alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese in sede di audizione con l'autorità amministrativa.

Si ritengono credibili, vista la completezza delle risposte, anche a seguito delle domande di chiarimento poste dalla CT, anche le dichiarazioni in merito al lavoro svolto come addetto alla sicurezza, all'accusa formulata dal datore di lavoro nei suoi confronti ed al periodo di detenzione nella prigione di Mile 2 senza processo, anche alla luce di quanto emerge dalle fonti internazionali consultate di ufficio e di seguito riportate.

Sotto il profilo dell'attendibilità interna del narrato, non si condivide la motivazione della CT, che in maniera del tutto opinabile ritiene non plausibile che il ricorrente sia stato ritenuto dal datore di lavoro complice dei ladri e che sia stato detenuto senza processo.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla CT, in Gambia è frequente essere sottoposti a detenzione cautelare anche per anni in attesta di processo a causa dell'importante *backlog* e dell'inefficienza del sistema giudiziario (vedasi, *inter alia*, USDOS – US Department of State, *Country*

Report on Human Rights Practices 2019 - The Gambia, 11 March 2020, https://www.ecoi.net/en/document/2026395.html; The Advocates for Human Rights and The World Coalition Against the Death Penalty, *Joint Stakeholder Report for the 34th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review*, March 2019, http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/gambia_upr_death_penalty_tahr_wcadp_final_3.pdf; UNICEF, *Statement by Sandra Lattouf, UNICEF The Gambia Representative, on the Day of the African Child 2020*, 16 June 2020, https://www.unicef.org/gambia/press-releases/statement-sandra-lattouf-unicef-gambia-representative-day-african-child-2020; United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Human Rights Committee examines the State of civil and political rights in the Gambia in absence of report*, 6 July 2018, https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23343&LangID=E).

Deve valutarsi a questo punto il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti in carcere, in caso di rimpatrio, che potrebbe condurre al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. B) d.lgs 251/07.

Nel caso di specie, il ricorrente ha riferito che nei giorni in cui era trattenuto in cella dalla polizia, dopo l'arresto, era stato più volte percosso per indurlo a confessare il furto dei materiali dal cantiere e che proprio il timore di tornare in carcere a seguito dell'evasione, in particolare nel carcere di Mile Two, noto per le terribili condizioni dei detenuti, come rappresentato in ricorso, lo aveva indotto a fuggire.

Quanto dichiarato in proposito dal ricorrente, oltre ad essere intrinsecamente attendibile, alla luce della logicità e completezza delle dichiarazioni, trova conferma anche nelle fonti internazionali, consultate di ufficio dal collegio.

Dal report COI EASO sul Gambia del dicembre 2017 emerge che" **"1.8.1 Incarcerazione e prigioni.** La competenza in materia di carceri spetta al Ministero dell'Interno. La base giuridica in quest'ambito è rappresentata dalla legge 18/1953 (legge sulle prigioni).

Esistono tre carceri statali ufficiali:

• l'istituto penitenziario centrale di Mile Two a Banjul. Nel 2015 aveva una capienza ufficiale di 450 persone e ospitava 817 detenuti. Dispone di strutture speciali tra cui l'unica sezione femminile esistente in Gambia e la sezione di sicurezza. I condannati con pene detentive lunghe erano detenuti a Mile Two e i condannati a morte erano rinchiusi nella sezione di sicurezza di Mile Two;

• l'istituto penitenziario di Jeshwang nei pressi di Banjul. Nel 2015 aveva una capienza ufficiale di 150 persone e ospitava 201 detenuti. Una struttura speciale è la sezione minori;

• l'istituto penitenziario di Janjanbureh/Georgetown. Nel 2015 aveva una capienza ufficiale di 50 persone e ospitava 88 detenuti.

Oltre alle tre carceri ufficiali, esistono carceri o celle detentive in molte stazioni di polizia. In base a informazioni di organizzazioni per i diritti umani, durante l'amministrazione di Jammeh l'Agenzia nazionale antidroga (National Drug Enforcement Agency, NDEA) e l'Agenzia nazionale di intelligence (National Intelligence Agency, NIA) hanno gestito prigioni senza avere alcuna base giuridica per farlo (cfr. 1.9.3 Agenzia nazionale di intelligence).

Durante il regime di Jammeh, il Gambia autorizzava solo sporadicamente visite di istituzioni esterne alle prigioni. Ad esempio, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) ha fatto visita ai detenuti fino al 2006, ma poi non è più stato autorizzato a farlo. Nel 2014, un relatore speciale delle Nazioni Unite ha potuto visitare gli istituti penitenziari, sebbene in misura limitata: non è stato infatti autorizzato ad entrare nel braccio di sicurezza dell'istituto di Mile Two e nelle celle segrete presenti in alcune stazioni di polizia o nei quartieri generali della NIA o della NDEA. Nel suo rapporto, il relatore speciale delle Nazioni Unite afferma che le carceri erano sovraffollate e c'erano persone in carcere da molti anni senza processo per reati minori. I servizi igienici e l'assistenza medica erano inadeguati, il vitto era insufficiente e di scarsa qualità. I familiari potevano portare cibo ai detenuti in custodia preventiva (in attesa di giudizio), ma non ai detenuti condannati. Per i prigionieri politici o i condannati a lunghe pene detentive non era prevista la possibilità di lavorare. L'isolamento inflitto nella prigione di Mile Two ai detenuti condannati a morte e agli ergastolani rinchiusi nel braccio di sicurezza è stato considerato una forma di tortura dal relatore speciale delle Nazioni Unite. Secondo varie relazioni, molti detenuti nelle prigioni gambiane erano in carcere per reati di droga. Molti non erano gambiani ma cittadini di altri paesi.
Dopo il cambio di Governo all'inizio del 2017, il nuovo Ministro dell'Interno competente per le carceri Mai Fatty e il Ministro della Giustizia/Attorney General Aboubacarr Marie Tambedou hanno visitato la prigione di Mile Two, accompagnati dalla stampa. Nel febbraio e marzo 2017, circa 270 detenuti hanno beneficiato di un'amnistia e sono stati rilasciati. Il Ministro dell'Interno Fatty ha promesso che saranno create nuove strutture di detenzione conformi agli standard internazionali. Non si sa quando questo avverrà."
Condizioni di grave carenza igienico sanitaria e di abusi sono inoltre descritti nel rapporto **USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2018 – The Gambia, 13 March 2019** (https://www.ecoi.net/en/document/2004159.html) e da un articolo di stampa locale emerge che anche il Ministro degli Interni ha di recente stigmaizzato le deplorevoli condizioni del carcere di Mile Two (Foroyaa Newspaper, Interior Minister Laments on Deplorable Condition of Mile Two Prisons, 10 July 2017).
Inoltre, gli artt. 34 e 108 del codice penale gambiano prevedono la pena detentiva per il reato di evasione e l'art. 116 disciplina il reato di disobbedienza ad un ordine impartito per legge e ad un mandato di arresto, prevedendo la pena detentiva di due anni. Inoltre, in tali ipotesi, l'art. 30 (1) del codice penale gambiano, prevede la possibilità dell'inflizione di pene corporali consistenti in percosse in numero non superiore a ventiquattro, effettuate con fruste o corde, dietro autorizzazione del giudice, per tutti coloro che non rientrino nelle tre categorie seguenti: donne, uomini condannati a morte e uomini di età superiore a cinquantaquattro anni (categorie in cui il ricorrente non rientra).

Alla luce delle dichiarazioni rese, ritenute internamente ed esternamente attendibili per i motivi esposti, si ritiene che il ricorrente in caso di rimpatrio correrebbe il fondato pericolo di subire gravi ed inumani trattamenti in carcere, come già avvenuto subito dopo l'arresto, il che accresce il rischio che le violenze possano ripetersi.

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso sotto il profilo della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. B) d.lgs 251/07.

Le spese di lite si dichiarano irripetibili vista l'ammissione del ricorrente, vittorioso in giudizio, al gratuito patrocinio.

Visto l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02, sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio si provvederà con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

-accoglie il ricorso proposto da [redacted] nato in Gambia, il [redacted] e per l'effetto gli riconosce la protezione sussidiaria ex art. 14 lett.B) d.lgs 251/07;

-dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 4.01.2021

Il Presidente

Dr.ssa Marida Corso